



COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONSIGLIO COMUNALE
24.05.2017 - ORE 19,30

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 03.04.2017.**
- 2. APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' CO.S.IDR.A. S.P.A.**
- 3. APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI.**

Primo punto dell'ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 03.04.2017.

PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa, Assi Sergio.

ASSENTI: Foresti Irene, Suardi Sergio

Sindaco: Ricordo che venerdì c'è un incontro sulla sicurezza, ci sono ospiti anche importanti, di riguardo, dal capo della squadra mobile. a Dettori, il pubblico ministero, un avvocato che si occupa di temi specifici relativi alla sicurezza, oltre che alla nostra comandante, il comandante dei Carabinieri della stazione di Curno, mandato dall'Arma dei Carabinieri in quanto il nostro comandante è in malattia in questo periodo. E' una serata cui vi invito a partecipare, come nell'invito che vi è arrivato. Domani inaugura il Polo del Lusso, Oriocenter in extention. Siamo monitorando le assunzioni. Siamo in contatto diretto, si stanno svolgendo in questo periodo. Non sono ancora concluse, hanno fatto 520 colloqui tra i curriculum che sono arrivati tra i vari comuni. Non hanno sentito tutti, una parte è stata scartata in partenza. Per adesso hanno fatto 520 colloqui,

le assunzioni non sono ancora chiuse, ci giunge notizia di qualcuno che ha già firmato il contratto, però ci daranno i dati ufficiali nei prossimi giorni perché non sono ancora concluse, perché molte delle attività arrivano con le persone spostate dalle altre loro sedi per partire, di conseguenza il tutto non è stato ancora concluso come percorso. A parte qualcuno che già sappiamo, abbiamo chiesto di avere esattamente la lista completa di quelli di Azzano che sono stati sentiti, assunti e eventualmente anche i dinieghi in maniera tale da capire il motivo, se è attinente al lavoro che cercavano. Cercare di monitorare un attimo la situazione. Domani vi aspettiamo, andiamo a vederlo, com'è.

Votazione: favorevoli 11.

Secondo punto dell'ordine del giorno: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' CO.S.IDR.A. S.P.A.

PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa, Assi Sergio.

ASSENTI: Foresti Irene, Suardi Sergio

Questo statuto c'è per due motivi. Il primo è che sussiste la necessità di adeguare lo statuto sociale di Cosidra alle normative più recenti, con particolare riferimento al d. lgs. 9 agosto 2016, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che ha prescritto l'inserimento di alcune previsioni negli statuti delle società a partecipazione pubblica. Ha introdotto e definito le attività che possono essere legittimamente svolte dalle società a partecipazione pubblica. Ha disposto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma dall'amministratore unico, salvo le deroghe previste. Ha posto il divieto di individuare la figura del vicepresidente eccetto il caso in cui sia considerato come sostituto del presidente. Ha previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi risultanti e deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Ha previsto la possibilità di attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore. Oltre a questo si è unita la necessità che avevamo come soci di poter trasformare la Cosidra spa in Cosidra srl. Questo per ridurre i costi derivanti dalla gestione amministrativa, Proprio perché Cosidra sta un po' venendo meno, nel senso che ha sempre la patrimoniale dei comuni, ma a livello di introiti, visto e considerato quel che è successo negli anni passati, visto e considerato che Servizi Comunali non ha più neanche l'affitto della palazzina, perché non ne usufruisce più da quest'anno. C'era la necessità di trasformare la società da spa e di ridurre i costi a livello di srl. L'auspicio sarebbe anche quello, così come è stato deliberato anche dall'assemblea di Uniacque, che Uniacque nel tempo acquisisca tutte le società patrimoniali che sono rimaste, che la funzione di Uniacque e il

possesso delle reti man mano passi completamente a Uniacque. Uniacque inizialmente, all'inizio di quest'anno, aveva previsto, il suo mandato era quello di acquisire alcune società. Nel cambio di statuto di Uniacque siamo riusciti a far inserire insieme a altri comuni, che tutte le società patrimoniali, cioè non specificare quali società patrimoniali Uniacque avrebbe acquisito, ma semplicemente il criterio, perché se è anche vero che Cosidra non è negli interessi di Uniacque per il 2017, ma il criterio di acquisizione delle società patrimoniali, in maniera tale da arrivare con Uniacque che possa essere completa da tutti i punti di vista, cioè non paghi canoni per l'utilizzo dei beni, ma che visto e considerato che la maggior parte di questi beni hanno dei mutui, subentri nei mutui, acquisisca i possedimenti, le proprietà delle varie società, e alla fine si completi questo tipo di percorso, e nello stesso tempo non rimangano in piedi società come Cosidra, che alla fine adesso come adesso hanno come scopo quello di pagare i mutui, farsi girare con delle quote di Uniacque, perché alla fine gira e rigira stiamo gestendo questo tipo di situazione. Ci sono dei mutui da pagare, Uniacque dà la quota del mutuo, la proprietà rimane di Cosidra, Uniacque però, alla fine il vero scopo di Cosidra è perso nel tempo, ma s'è perso probabilmente anni fa, quando c'è stata la differenziazione della società, quando Uniacque è subentrata, e quindi il percorso da espletare è quello che vada a finire all'interno di Uniacque, con la giusta quota, con tutti i crismi, infatti è stato stabilito che tutte le società patrimoniali devono essere acquisite con i medesimi criteri, in maniera tale che non ci siano differenziazioni, però prima se la prende Uniacque meglio è. Adesso qui subentra anche il fatto che oltre alla variazione dello statuto, che è lungo e come dicevo fondamentalmente prende atto del decreto legge, e della trasformazione da spa a srl, c'è anche da dire che la famosa azione di responsabilità, il lodo, è stato perso, quello sui vecchi amministratori. Adesso magari passo, è molto complicata come cosa da spiegare. Non siamo andati con la giustizia ordinaria, lo statuto di Cosidra non prevedeva di poter andare con la giustizia ordinaria. Io adesso non sono una tecnica da questo punto di vista, per cui mi scuso anticipatamente se per caso entra il dr. Culasso, che dal punto di vista tecnico riesce a dare una visione più completa. Da profana dico che abbiamo perso il lodo perché non andavamo dal tribunale ordinario, quindi non era dal punto di vista del danno economico, ma dal punto di vista giuridico come viene analizzato dall'arbitro; dal punto di vista giuridico l'arbitro che è stato incaricato, praticamente ha fatto cadere tutto quello che erano le richieste della società, equiparando quello che è il contratto preliminare, quindi la base di partenza della diversità fra il contratto preliminare dato da Abm valorizzazioni, quindi tutti i cambi societari, al contratto definitivo, paragonandolo al fatto che poteva essere modificato il contratto definitivo. Non accettando il fatto che l'amministratore di allora avevano modificato il contratto preliminare e definitivo senza informativa dei soci, dal punto di vista giuridico secondo l'arbitro non c'è stato il danno, lui non parla di danno. Parla dal punto di vista giuridico. Quindi fa cadere un po' tutte le tesi. Quello che era la dew diligence si occupava soprattutto del danno economico, dal punto di vista della gestione economica della società. Qui invece l'arbitro ha letto esclusivamente quel che riguarda le norme e le leggi. Facendo cadere questo presupposto di

conseguenza sono poi discesi tutti i presupposti del danno che si richiedeva. Abbiamo quindi fatto l'assemblea, in cui è venuto l'avvocato a spiegarci, ed era presente anche l'avvocato della Provincia, perché anche la Provincia è ovviamente socia di Cosidra. E' emerso che un lodo arbitrale non si può ricorrere in appello così come dal punto di vista del tribunale ordinario. C'è tutta una serie di discriminanti, dev'essere dichiarato non legittimo l'arbitro, dev'esserci tutta una serie di considerazioni tassative per cui si possa fare ricorso alla Corte d'Appello di Brescia. Con il rischio che anche una volta che la Corte d'Appello di Brescia accetti il ricorso, e dicevano che nei lodi di questo tipo succede nel 10% dei casi, proprio perché praticamente è semplicemente quando dichiara invalido l'arbitrato, cioè il lodo arbitrale: se l'arbitro non è stato nominato nelle forme, nei modi, se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro, a norma dell'articolo, se il lodo era pronunciato fuori dai limiti della convenzione, se il lodo non contiene i requisiti indicati dall'art. 823, tutta una serie di casi in cui secondo loro è difficile, non è impossibile, fare un appello. E' molto difficile che passi questo appello, secondo loro dal punto di vista anche economico non conviene farlo, e questo lo dicevano sia l'avvocato nostro che l'avvocato della provincia, che il presidente di Cosidra che in questo caso è sempre un avvocato. Non si può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Di conseguenza ci troviamo in una situazione in cui pur trovando un po' assurda la risposta, penso che tutti ci aspettassimo, visto che Cosidra è nella situazione di dover pagare dei mutui, delle fideiussioni per altre persone, per garanzie prestate a soggetti 'privati', perché alla fine la Green Power e l'Abm sono soggetti che sono spariti, sono privati, non esistono, però nel frattempo i debiti in banca esistono, e di conseguenza li deve pagare, si ritrova che tutto il guadagno, il pagamento di Uniacque finisce nel pagare questo, con una circolarità di eventi che hanno portato al fatto di trovarsi in una situazione sgradevole, c'è anche l'arbitro.

Consigliere Cagliani: Volevo chiedere se la scelta di intraprendere questa strada non ordinaria, di appellarsi a questo tipo di arbitrato, chi l'ha fatta?

Sindaco: E' prevista nello statuto di Cosidra, di tutte le società che si potesse fare solo così. Si può fare esclusivamente l'arbitrato. Si poteva decidere tra tre arbitri e uno solo. Ovviamente tre arbitri aveva un costo diverso da uno solo. Alla fine si è scelto il solo arbitro. Però è previsto proprio nello statuto delle società, proprio per non intasare i tribunali. Le società sono obbligate a seguire questa strada. E' nello statuto, ma ce l'hanno quasi tutte.

Segretario: Questo ci costa più o meno 220.000 euro. Abbiamo tutti i costi dell'arbitrato, e dei legali di tutti i singoli soggetti coinvolti. Un appello costa senz'altro di più. I tre legali dicono, noi non vediamo le condizioni per fare un ricorso. E' inopportuno.

Consigliere Caglioni: Volevo chiedere, ma nel nuovo statuto che si prevede in questo frangente, si prevede la stessa dinamica o qualcosa di diverso? Praticamente così.

Consigliere Assi: E' vero che la giustizia ordinaria ha tempi più lunghi, però quest'idea s'è rivelata una formula magica se vuoi vedere velocemente risolto un conflitto, però è altrettanto vero *che* queste cose non sai come finiscono. Ma a noi cosa costa? Ah ok, Cosidra. Paga la società. Lo sforzo della società è <notevole>. E' anche nostra. Bisogna andare in soccorso immagino. Per estinguere un debito di questo genere non so cosa ci si metterà.

Sindaco: Consideriamo anche che sia l'avvocato nostro che l'avvocato della Provincia che altri avvocati interpellati in tempi passati, dicevano che se non si faceva l'azione di responsabilità poi in realtà potevamo fare un danno a non farla. Alla fine è un gatto che si morde la coda. Se non lo facevi era un danno perché si poteva rischiare che se facevamo scadere i termini, tanto è vero che eravamo comunque andati via lunghi per vedere se la situazione si poteva risolvere, se questo come prometteva ricominciava a pagare, se la fideiussione c'era, la questione che noi pagavamo la fideiussione ma ci davano il terreno, cosa che invece non è stata così, per cui bisognava pagare senza avere la proprietà, c'è tutta una serie di cose molto complicate come dicevo prima, in cui anche gli avvocati ti dicono però se tu non lo fatti rischi il danno, e anche gli amministratori che sono in carica adesso rischiavano il danno se non portavano avanti l'azione. Nello stesso tempo l'azione è stata a nostro sfavore, cosa che nessuno di aspettava. Sembrava una cosa pacifica, invece è nata dal presupposto di far cadere la diversità tra contratto preliminare e definitivo.

Segretario: Manderemo a casa l'arbitrato con il testo della delibera, in modo che tutto sia dettagliato, però il testo della delibera sarà mandato in bozza perché è molto elaborato, ci sono le posizioni di tutti gli avvocati, li stavano definendo, appena tutto è pronto ve lo mandiamo.

Consigliere Caglioni: Rispetto a questa breve illustrazione, un commento che mi viene istintivo è questo, che personalmente non sarei dell'avviso di riprodurre nello statuto una logica per la quale nell'eventualità che ci si ritrovi in questa analoga situazione questo sia l'iter obbligato. Secondo me vista l'esperienza come diceva prima Sergio, bisognerebbe introdurre nello statuto o l'opzione di scelta o addirittura che si va verso, come diceva lui, un percorso che magari è più lungo, costoso, complicato, ma sgombra il campo dal ripetersi di questa situazione. Mi pare che da quel che è stato detto prima in realtà il fatto che possa arrivare Uniacque, che è come abbiamo sentito in questo momento un auspicio, però mi pare di capire che non è una cosa imminente. Questa società si deve gestire questa situazione pregressa, rimarrà come srl per altri cinque anni o più.

Sindaco: Tutti i soci auspicano che Uniacque arrivi prima possibile. La corsa è quella. Non so dare la risposta se si possa modificare.

Segretario: Devono essere tutti d'accordo. Ci vogliono trenta giorni di preavviso per la convocazione, per modificare lo statuto. E' ipotizzato alla fine di giugno. L'ultimo termine è il 25, domani. Probabilmente alcuni Comuni hanno già approvato questo statuto. I trenta giorni di preavviso, con la base della documentazione perché quando modifichi lo statuto ci vogliono trenta giorni, deposito del materiale, e quindi loro volevano che i Consigli Comunali entro il 25 lo approvassero. Avere la certezza che tutti lo approvassero per poterlo approvare entro la fine di giugno. Io non so se gli altri Comuni lo hanno già approvato, essendo oggi il 24 e domani il 25 probabilmente lo hanno approvato. Se noi lo modifichiamo inficiamo tutta questa procedura. Vedere se noi che approviamo possiamo mettere questa ipotesi. Stavo vedendo sull'obbligatorietà o meno in base alla legge, mi sembra che non sia obbligatorio prevedere l'arbitrato. Per dire, vediamo, se è possibile si può fare anche successivamente. E' un atto notarile.

Consigliere Caglioni: Vista la situazione, è preferibile intervenire a tempo debito, non aspettare che si approvi, che poi uno statuto approvato in una srl non è che tra tre mesi lo si rimodifica. Bisogna andare davanti al notaio ecc.

Il Segretario consulta testi di legge e fa una telefonata al Presidente di Cosidra che conferma il fatto che già alcuni comuni hanno approvato il nuovo statuto e che il testo deve essere uguale per tutti

Sindaco: Se non ci sono altri interventi, abbiamo fatto una discussione sui generis. Passiamo all'approvazione? Alla votazione. Favorevoli 10, astenuti 1 (Caglioni). Votiamo per l'immediata eseguibilità: favorevoli 10, astenuti 1 (Caglioni).

Terzo punto dell'ordine del giorno: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI.

PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa, Assi Sergio.

ASSENTI: Foresti Irene, Suardi Sergio

Illustra l'Assessore Zonca.

Assessore Zonca: Grazie. Il presente piano relativo alle cessioni a fini solidaristici viene adottato in attuazione a una legge regionale, la 6 del 2010, in particolare l'art. 29 bis, in base anche alle linee guida date dalla Regione alla fine del 2016. Cosa sono le cessioni a fini solidaristici? Sono tutte quelle attività svolte da enti non commerciali direttamente tramite personale o tramite volontari, che offrono al pubblico indifferenziato alcune merci, che vengono poi specificate nell'art. 5, che sono prodotti alimentari, confezionati, non deperibili, che non necessitano di particolari trattamenti, prodotti non alimentari di qualunque tipo, mentre non sono compresi ovviamente i superalcolici, armi, medicinali, articoli pericolosi, o prodotti per cui è necessaria una speciale autorizzazione. Ovviamente sono escluse dall'applicazione del presente atto, dal presente regolamento, le attività di raccolta fondi che vengono esercitate su aree private, non aperte al pubblico e destinate esclusivamente a dei gruppi, oppure in aree private aperte al pubblico però appartenenti alle confessioni religiose che hanno un altro tipo di regolamentazione. La finalità e l'obiettivo di questo piano è regolamentare e garantire una corretta realizzazione di queste attività, e soprattutto favorire le attività solidali meritevoli di sostegno economico da parte della cittadinanza ma anche di tutelare la concorrenza commerciale. I soggetti autorizzati a svolgere questo tipo di attività sono chiaramente gli enti non commerciali, e questa finalità deve risultare poi anche dall'atto costitutivo o dallo statuto. Abbiamo individuato le aree ove è possibile svolgere queste vendite solidaristiche, dove già generalmente venivano svolte, per cui si è trattato solo di formalizzare le aree, sono principalmente quattro aree, quella in piazza IV novembre, all'altezza dei civici sei e sette, lato chiesa parrocchiale, numero massimo di iniziative che si possono svolgere in quest'area, sono state individuate in quattro annuali, l'area due, che è sempre la piazza però l'altra zona, lato banca, numero massimo di iniziative quattro annuali, l'area tre, il Parco Baleno, numero massimo di iniziative due, e infine l'ultima area, che è la via del Donatore, l'area del parcheggio pubblico, anche qui massimo due iniziative. Ci sono state poi delle discipline sul numero di iniziative, quante in un anno, quante contemporaneamente. Massime, che possono essere svolte contemporaneamente, sono due, sul territorio, in un anno possono essere complessivamente dodici, è stata stabilita la distanza minima di trenta metri pedonali, rispetto agli esercizi commerciali in sede fissa, oppure anche mercati ecc. La durata massima di ogni iniziativa è di due giorni, ovviamente poi si possono fare delle deroghe se eventualmente ci sono delle raccolte fondi straordinarie per emergenze, a fronte di eventi calamitosi straordinari. Nell'arco dell'anno solare ogni associazione non può effettuare più di due eventi per la raccolta fondi solidaristici. Proprio per promuovere l'avvicendamento nelle varie aree di diverse tipologie di prodotti, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area si autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci differiscano come tipologia anche se appartengono allo stesso settore merceologico. Per poter chiedere l'autorizzazione a svolgere questo tipo di attività bisogna sempre presentare la domanda per la concessione del suolo pubblico mediante pec o agli uffici, con le varie indicazioni previste, quindi dove si intende porre il

proprio stand, il proprio gazebo, l'indicazione della data, dell'orario, del tipo di merce offerta, l'attestazione che i beni oggetto della cessione sono provenienti da un'effettiva e regolare filiera produttiva, dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta fondi per beneficenza, a fini sempre solidaristici di ricerca, e a questa richiesta di autorizzazione si allega comunque sempre una copia dello statuto, i vari documenti di identità, ecc. La domanda deve essere presentata trenta giorni prima dell'evento. Nel caso in cui invece si svolga su area privata però asservita a uso pubblico, non si richiede l'autorizzazione, ma semplicemente si fa una comunicazione, l'importante è che ci sia anche il consenso del proprietario dell'area, se non è lo stesso che promuove l'iniziativa. Se il comune poi entro i quindici giorni successivi non dà risposta, questo anche per l'occupazione del suolo pubblico, la risposta è positiva. C'è un tacito consenso sostanzialmente. La modalità di concessione dell'autorizzazione, il Comune verifica che siano rispettate tutte le norme previste nel piano, valuta anche e verifica i vincoli sulla localizzazione delle postazioni e quant'altro. I soggetti che sono autorizzati non devono ovviamente costituire intralcio al traffico, non devono danneggiare la sede, non devono nascondere la segnaletica, non devono nascondere soprattutto gli esercizi commerciali, e per questo è stata disposta anche una distanza equa. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere apposta una segnaletica dove vengono indicati l'ente promotore, lo scopo perseguito, e la dizione offerta libera, se pur può essere previsto un importo minimo. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta poi delle sanzioni previste dalla legge regionale, e le postazioni non possono essere poste in modo permanente e in modo ripetitivo sulla stessa area pubblica. La bozza del piano è stata inviata a tempo debito alle varie associazioni imprenditoriali, così come previsto dalle linee guida dalla regione, è stato anche comunicato comunque per opportuna conoscenza ai membri della commissione commercio. Ho terminato, chiedo l'approvazione. Grazie.

Sindaco: Apriamo la discussione. Prego Consigliere Caglioni.

Consigliere Caglioni: Volevo chiedere, al capitolo 4, soggetti autorizzati, quando si dice le cessioni ai fini <solidaristici>, possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne le finalità ed attività. Secondo me, o si quantifica questo lasso di tempo, si dice, almeno con scrittura privata registrata da almeno un anno, perché dire, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne le finalità ed attività, è molto vago. Uno potrebbe costituirla da una settimana ma perché c'è stato il terremoto, o si toglie, io lo toglierei, direi, almeno con scrittura privata registrata. Sufficiente lasso di tempo cosa vuol dire? Un mese, tre mesi, un anno? E' discrezionale, ok. Allora si scrive che quando uno farà la domanda comunque verrà valutata. Dire da un lasso di tempo sufficiente, questo lasso di tempo sufficiente quanto è? Sì, i punti, uno era questo. Un altro era il discorso dei trenta metri pedonabili. Pedonabile cosa si intende? Capire che cosa è quello. Un altro

punto era la modalità di richiesta autorizzazione, punto 6. Secondo me non è necessario scrivere quello che non è richiesto. Non si scrive nulla. Si scrive quello che è richiesto. E poi l'8. Il punto 2 dell'8, quando si dice che il comune verifica inoltre il rispetto dei vincoli sulla localizzazione delle postazioni e sul numero di manifestazioni previste sul territorio comunale di cui all'art. 6, e si dice, qualora le domande presentate eccedano tali vincoli, quindi credo, 4, nell'area della piazza, 2, nell'altra area, 2 nell'altra, ecc., le postazioni e/o le date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali, rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti. Però questo tipo di comma a me fa pensare che esista un periodo inizio anno in cui diciamo c'è un momento in cui tutti fanno le domande, e si fa una sorta di calendario dei dodici eventi, in modo tale che il Comune allora può esercitare. Siccome questa cosa non è stata citata da nessuna parte, che si farà un calendario a inizio anno, e che quindi, magari inserirlo in questo punto, perché detta così, mi vien da dire, succede un evento particolare che allora non era calendarizzato, è vero che il Comune può decidere in qualsiasi momento di dare un'area, e quindi quello è un caso straordinario, però scritta così presuppone una calendarizzazione che in realtà non è mai stata citata da nessuna parte. Secondo me bisognerebbe comunque esplicitarlo, che oggetto di questo piano è anche quello di favorire una calendarizzazione in modo tale che nei primi mesi dell'anno ci siano le associazioni solidaristiche che fanno le loro richieste come poi si vede nelle modalità di richiesta, quindi non può fare un'unica richiesta per più iniziative, quindi le mette in calendario. E poi un ultimo punto, è lì dove si parla di divieti e sanzioni, punto 2, in cui dice, le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica. Permanentemente lo capisco, ripetitivamente non capisco cosa vuol dire. Se io sono un'associazione e chiedo l'autorizzazione a due iniziative durante l'anno, e chiedo per tutte e due le volte la stessa area, non va bene? Non riesco a capire questo ripetitivamente a che cosa si riferisce.

Consigliere Assi: Quando ho visto questa cosa, che non ho letto, un po' improvviso, mi era venuto in mente quella dei panini di Lallio, quel pazzo che ha fatto multare quei poveretti. Mi è venuto in mente quella cosa. Spero che questa cosa aiuti a risolvere il problema della distribuzione del panino col salame. Però non mi sembra, non ce la fa. Questa è una mia preoccupazione. Alle volte la solidarietà passa anche attraverso questa modalità di relazione umana, che rende partecipi le persone. Quindi non la risolviamo quella questione. Pensavo a questa cosa. Sulla questione dell'individuazione delle aree. Sono delle aree che generalmente vengono impiegate a questo scopo, quindi sulla definizione delle aree va bene. Sulla definizione delle iniziative non lo so come l'avete misurato, se parte da un <critério>, però l'idea di un calendario delle iniziative potrebbe dare vita a più eventi. Perché no? C'è la possibilità di accoglierli tutti. Questa cosa è così bella che vorrei che si ripettesse, se mai ce ne fossero di più, perché rispondere a uno, non hai chiesto di entrare nel

calendario, abbiamo esaurito le iniziative, magari la tua iniziativa è strabella. Sulla limitazione delle iniziative faccio un po' fatica. Io penso che proprio lo spirito solidaristico dovrebbe essere aperto alla disponibilità, dovessi essere io non metterei nessun numero ma darei libertà alle iniziative, sulla valutazione invece che era quella alla quale faceva riferimento Maria Teresa, quella della verifica del lasso di tempo, probabilmente una ragione c'è, non è quella di costringere uno a dimostrare chissà che, però la valutazione probabilmente dell'insorgere di qualche associazione solidaristica un po' così naif, impone magari una valutazione, anche quella di negarla, magari ti costringe a dire un no a fronte di motivazioni che possono apparire forti nel loro contenuto. <Il problema> non è certo quello di limitare. Il tempo, l'anno, è altrettanto vero che non va bene. Dire niente, impedisce di fare questo tipo di valutazione. Resta sempre, dentro questo mondo della solidarietà magari si fanno dei ragionamenti che non sono quelli che vorremmo. Sul tema dell'uso pubblico ho sentito, correggimi se ho inteso male, sembra che non ci siano, non so se si applicano le regole o se sfugge alla regola del piano, è l'uso di uno spazio privato o pubblico, questa cosa non si applica. Ma tutti i contenuti del regolamento restano fermi, o anche quelli non si applicano? La semplice comunicazione fa il suo evento, anche sugli spazi di uso pubblico, gli spazi che per definizione. Ma se dite privati a uso pubblico, fate confusione. Nel senso che quando è a uso pubblico, non è proprio privata (*parla con l'Assessore*). Quindi è già una forma un po' <ambigua>. Aperto, non di uso pubblico. L'uso pubblico mi provocherebbe qualche problema, perché io lo applicherei anche all'uso pubblico il regolamento. Ci sono spazi che potrebbero essere di uso pubblico pur essendo privati. Quindi, è aperto. Aperto vuol dire che uno ci può entrare ma il suolo non è di uso pubblico. Quindi se no sarebbe quasi pubblico. Potrebbe essere chiuso quello spazio. E' diverso che dire di uso pubblico. Non è l'uso pubblico, l'uso pubblico è una cosa che va oltre. E' aperto al pubblico il negozio. Quello non è aperto al pubblico, è di uso pubblico. Se fossero di uso pubblico, per convenzione, per contratto, sono di uso pubblico, non confondere Adriano. Quando le scrivi le cose sono sempre scritte bene. Quello è privato. Quindi si applica. Ho capito bene, l'uso pubblico sarebbe escluso, e invece quello aperto al pubblico è incluso. Quando diceva prima uso pubblico ha detto quella cosa che io intendevo, infatti io stavo tentando di aiutare a capire se l'uso pubblico invece entra nella dimensione, più è quello aperto al pubblico voglio dire. Questo significavo non volevo dire un'altra cosa. Ma mentre lei faceva le sue considerazioni ho capito che sfuggiva dalla regola. Era questo che ho inteso. Quindi il mio tentativo era di riportare, l'uso pubblico nella dimensione del campo di applicazione del regolamento, era questo. Stavo dicendo un'altra cosa. Infatti me l'ero scritto subito. Quindi se c'è questa blindatura sul numero delle iniziative ecc., se c'è la possibilità di derogare, altrimenti cosa fate, ogni volta va modificata, quest'anno ci saranno venti richieste di fare un'iniziativa, e il regolamento dice che sono dodici, la questione dice perché devo limitare, la possibilità anche della deroga secondo me è una facoltà, che c'è? Potete riservarla, questo non <vi impedisce> di accettare. Io ho finito.

Assessore Zonca: Chiarisco il discorso su pubblico privato ecc. L'art. 2 al comma 2 fa proprio l'esclusione, da cui si capisce anche, di quelle esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate, questi vengono esclusi dall'applicazione della normativa, così come aree private aperte al pubblico ma appartenenti alle confessioni. Tutto il resto, pubblico, a uso pubblico, viene applicato. La differenza è che non c'è l'autorizzazione ma c'è la comunicazione con il consenso del proprietario dell'area privata, se non è lo stesso ideatore dell'iniziativa. Mi fa piacere e condivido con il Consigliere Assi questo discorso delle iniziative solidaristiche, però purtroppo diciamo che questa regolamentazione è nata proprio sulla spinta dei commercianti, per tutela loro che si sentono un po' svantaggiati, da queste vendite solidaristiche, hanno molto insistito anche in ambito regionale proprio per una disciplina di queste vendite solidaristiche, per cui cercando di contenere al massimo gli eventi. Insieme al responsabile abbiamo stilato questo regolamento tenendo in considerazione un po' lo storico che c'è sul territorio e abbiamo lasciato degli ampi margini perché non arrivavamo sicuramente a dodici, siamo stati molto ampi. Comunque c'è la possibilità di derogare, innanzitutto si può derogare se ci sono delle particolarità, come avevamo detto appunto delle situazioni specifiche, terremoti, ecc., per cui si fanno delle raccolte fondi ecc., comunque c'è la possibilità sempre di derogare, se c'è motivazione, a questo numero. Comunque lo storico ci parla di molte meno iniziative, si contano forse sulla mano in un anno, per cui abbiamo lasciato un ampio margine rispetto a questo, però diciamo che la finalità di questa regolamentazione era proprio quella di dare un limite, proprio per tutela dei commercianti. Comunque condivido lo spirito solidaristico assolutamente. Credo che ho risposto alle due questioni. Anche quelle rientrano. Sempre con l'autorizzazione, sempre con la distanza calcolata ecc. Perché la finalità è la raccolta fondi, per fondazione. Sì ah ok. Non si applica su questo? Comunque con rientrano. Allora parto, art. 4 comma 1. Il lasso di tempo sufficiente a valutare le finalità e le attività. E' discrezionale. Se mettiamo un limite di tempo, io metterei anche un anno per dire, mi sembra un margine di tempo, però se si creano queste associazioni finalizzate alla raccolta fondi per i terremotati, non possono, non hanno questo margine di tempo, quindi taglieremmo proprio la possibilità sicuramente. Infatti in quello sta che ci sia l'onorabilità.

Consigliere Caglioni: Secondo me si potrebbe ovviare dicendo, almeno con scrittura privata, essendo regolarmente costituiti, in modo da consentire all'amministrazione di valutarne finalità e attività. In modo da consentire agli uffici di valutarne le finalità e le attività. Senza dire lasso di tempo, il lasso di tempo ...

Assessore Zonca: Noi abbiamo delle linee guida che dobbiamo mantenere, per cui questo nello specifico credo sia proprio inserito. Diciamo che dove siamo potuti intervenire, l'aspetto relativo all'individuazione delle aree, e il numero delle iniziative annuali. Su quello abbiamo usato lo storico, anche sull'individuazione delle aree perché appunto sono quelle zone di maggior flusso e

dove si svolgono di solito questi eventi, e così anche come il numero degli eventi che abbiamo lasciato abbastanza in modo abbondante per far rientrare anche più occasioni. Per il resto e quindi anche per gli altri aspetti abbiamo seguito proprio le linee guida perché questo ci dice la legge regionale, rispetto anche; allora, mentre i trenta metri, quello invece l'abbiamo individuato noi, valutando un po' gli altri regolamenti già esistenti, ma al di là di tutto viste le iniziative che sono sul territorio, abbiamo ritenuto che questi trenta metri fossero sufficienti. Pedonali, perché se è un'area inibita al flusso delle auto, un senso unico ecc., bisogna calcolare proprio anche i pedonali, non che per arrivare devo fare duecento metri perché ci giro intorno, perché è un senso unico piuttosto, quindi è proprio il pedonale. Giusto? Non aerei, pedonale proprio. Abbiamo ritenuto che fosse una distanza sufficiente, perché la finalità è vero è di tutelare e regolarizzare la situazione, tutelare i commercianti, sicuramente. Ma dall'altro lato non possiamo nemmeno mettere un margine più ampio, tipo cento metri, perché impediremmo lo svolgimento di queste manifestazioni. Utilizzeremo il regolamento per annientarli. Abbiamo considerato che fosse una distanza congrua, proprio rispetto alle iniziative che vengono svolte. Per quanto riguarda il 7 comma 6, anche questo che non è richiesto alcun requisito di idoneità professionale, anche questo è previsto nelle linee guida, quindi lo abbiamo inserito. Punto 8 comma 2, anche questo, qualora le domande presentate eccedano tali vincoli, anche questo linee guida, per cui abbiamo avuto il vincolo di riproporlo, e così anche il comma 10. Ripetitivamente sembra effettivamente un termine assurdo però c'è nelle linee guida, l'abbiamo ribadito.

Sindaco: Passiamo al secondo giro. Prego Consigliere Caglioni.

Consigliere Caglioni: Io ho preparato un emendamento eventualmente da discutere, che è volto proprio a prendere in considerazione l'ultima affermazione che aveva fatto l'Assessore, cioè la situazione che si viene a creare di limitazione delle attività, che mi sembra di capire sia stato un po' il risultato anche delle espressioni e manifestazioni che hanno fatto le associazioni dei commercianti circa il fatto che tante occasioni di tipo solidaristico alla fine sottraggono quei momenti di possibilità per un commerciante di avere in quel giorno il suo introito, il suo guadagno, il suo business. La nostra proposta è quella di inserire, dopo ve lo porto, un punto aggiuntivo, il punto 9, che dice che è data facoltà agli esercizi commerciali in sede fissa, che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, di presentare domanda di concessione di suolo pubblico a titolo gratuito, con le stesse modalità indicate al punto 7 tranne alcuni punti, punto 1/e punto 1/f, 2/a, per la stessa data e lo stesso orario di svolgimento, e localizzazione nell'area della cessione a fini solidaristici. Perché questo, questa facoltà, potrebbe dare la possibilità a quelli che oggi si sentono esclusi da queste occasioni, di poter, se ritengono non è un obbligo, avere un'occasione, naturalmente se vendono gli stessi prodotti. Teniamo conto che sulle dodici iniziative, dodici o una decina che si sono svolte, la metà sono piante e fiori, quindi c'è la stella di

Natale, c'è l'azalea, sono almeno quattro, quelli che vendono fiori e piante. Le uova di Pasqua. Secondo noi questa proposta potrebbe fra l'altro evitare di mettere il discorso dei trenta metri. Si potrebbe abolire il punto 4, quindi non c'è nessun tipo di vincolo, uno può anche stare a cinque metri, però chi ha l'attività può tenerla aperta se ritiene quel giorno lì, quando vendono le arance della salute, chi vende le arance in piazza vuol tenere aperto il suo negozio può vendere le arance e può vendere anche altro se lo ritiene. Chi nella stessa occasione ritiene di essere presente con lo stesso articolo, lo può fare e poi dopo saranno i cittadini che avendo l'opportunità in alcuni momenti, la festa della mamma, di prendere l'azalea o altre cose, possono optare per <questo>.

Sindaco: Io dubito che si possa fare una cosa di questo genere, nel senso che la concessione queste qua, sono eventi solidaristici che non devono dare <utile>, il ricavato deve andare in beneficenza. Io non posso dare a un commerciante l'uso pubblico di un luogo per fare invece commercio, perché allora quello lì rientra tutto quanto in quel che riguarda la regolamentazione delle aree commerciali, delle aree mercatali, del commercio, non è che si può dire <diversamente>. *(parla con i Consiglieri)* Attenzione, chi ha un negozio o la piazzola del mercato deve seguire tutta una serie di regolamentazioni che non possono essere l'uso pubblico in concomitanza della vendita solidaristica, dello stesso prodotto della vendita solidaristica, perché altrimenti penso che dal punto di vista normativo, adesso sto chiedendo a Silvia, *la comandante della Polizia Municipale* ma penso proprio che da un punto di vista normativo già se io prendo, esco dal mio negozio, penso di dover avere un tipo di autorizzazioni che sono diverse da quelle di stare dentro nel negozio, ma senz'altro non può esserci l'uso pubblico se non attraverso una convenzione, mi viene in mente, fuori dal cimitero anziché queste cose qua, che però da noi il cimitero è sul territorio di Bergamo per cui noi non possiamo dare questo tipo di autorizzazioni, che però hanno tutte una serie <di procedure>, giusto, Silvia? Perché in concomitanza c'è la vendita solidaristica che ripeto, deve essere dimostrata, e l'importante è che ci siano anche, per me è importante è che chi viene a fare le vendite solidaristiche siano persone serie, nel senso che siano associazioni riconosciute e non quelle che magari si sente in giro, dalle Iene a Striscia la Notizia, o cose del genere, che in realtà non fanno <reale beneficenza>, alla fine non seguono un iter giusto, però da un punto di vista normativo non si può inserire un articolo del genere. Chiedo conferma al comandante, però penso proprio che sia, cioè è un regolamento de commercio, anche chi ha una postazione fissa non può decidere, lasciando perdere l'evento solidaristico o no, se va a fare la vendita fuori dal proprio negozio diventa invece regolamento del commercio sulle aree mercatali o roba del genere, per cui sono proprio regolamenti di un certo tipo che anche sulle aree mercatali, uno non può andare fuori dal mercato e decidere vendo qualcosa anche se ho il negozio, perché allora se vogliamo quando c'è il mercato, entro in concorrenza con il mercato, io ho il banco del pane, arriva quello del pane al mercato e mi ruba il posto, allora io mi metto lì fuori dal mercato; *(parla con i Consiglieri)* è diverso, lì è un altro tipo di organizzazione che è diversa da questo, però vendono, nel senso che ci

sono i bar che mettono fuori più tavolini. Ma una manifestazione. Non posso dare l'autorizzazione a vendere su suolo pubblico gratis perché c'è la vendita solidaristica. Non rientra nella regolamentazione della normativa del commercio. Da che ne so io non esiste proprio la normativa. Anche perché questo rientra nelle vendite solidaristiche che non è il regolamento del commercio. In una parte del regolamento del commercio, se uno deve uscire dal suo negozio, deve avere <tutti i permessi>. Non può. Non è che uno può. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento? Lo rileggo? 'E' data facoltà agli esercizi commerciali in sede fissa che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, di presentare domanda di cessione di suolo pubblico a titolo gratuito, con le stesse modalità indicate al punto 7, tranne i punti 1/e, 1/f, 2/a, per la stessa data, orario di svolgimento e localizzazione nell'area di cessione a fini solidaristici'.

Favorevoli 1 (Caglioni), contrari 9, astenuti 1 (Assi).

Quindi adesso votiamo per il regolamento? Votiamo per il regolamento. Favorevoli 10, contrari 1 (Caglioni). Votiamo per l'immediata eseguibilità: favorevoli 10, contrari 1 (Caglioni).

Io mi prendo il mio regolamento. Chiudiamo il Consiglio. Vi saluto tutti.